

Causa C-492/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Cluj (Romania)

Data della decisione di rinvio:

15 giugno 2023

Ricorrente:

X

Resistenti:

Russmedia Digital SRL

Inform Media Press SRL

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione successiva all'annullamento della sentenza civile pronunciata in appello dal Tribunalul Specializat Cluj (in prosieguo: il «Tribunale specializzato di Cluj») nella causa in cui sono parti, da un lato, la Russmedia Digital SRL e l'Inform Media Press SRL, resistenti-appellanti, e, dall'altro, X, ricorrente-appellata; oggetto dell'impugnazione è un ricorso per risarcimento in relazione ai danni morali asseritamente causati dalla pubblicazione di annunci contenenti dati personali su diversi siti internet

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, si chiede l'interpretazione degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31 nonché dell'articolo 2, paragrafo 4; dell'articolo 4, punti 7 e 11; dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f); dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 7, 24 e 25 del regolamento 2016/679

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE si applichino anche a un prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento, il quale sostiene che il suo ruolo nella pubblicazione degli annunci degli utenti è puramente tecnico (messa a disposizione della piattaforma), ma che, attraverso le condizioni generali di utilizzo del sito, indica di non rivendicare un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, conservando però il diritto di utilizzare i contenuti, incluso copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza aver bisogno di un motivo in tal senso.

2) Se, secondo l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 4, punti 7 e 11, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 6, paragrafo 1), lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l'annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l'annuncio.

3) Se, secondo l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 4, punti 7 e 11, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 6, paragrafo 1), lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare previamente il contenuto degli annunci spediti da utenti, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.

4) Se, secondo l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto ad applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la redistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite.

Disposizioni e giurisprudenza del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), articoli da 12 a 15

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD»), articolo 2, paragrafo 4, articolo 4, punti 7 e 11, articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articoli 7, 24 e 25

Cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google; causa C-18/18, Glawischnig-Piesczek; causa C-460/20, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti); causa C-401/19, Polonia/Parlamento e Consiglio; causa C-291/13, Papasavvas; causa C-521/17, SNB-REACT; causa C-484/14, McFadden; causa C-324/09, L'Oréal e altri

Disposizioni nazionali fatte valere

Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic (legge n. 365 del 7 giugno 2002 sul commercio elettronico; in prosieguo: la «legge n. 365/2002»), con cui è stata recepita nel diritto nazionale la direttiva 2000/31, articoli da 11 a 14, che rientrano nel capitolo IV relativo alla responsabilità dei prestatori di servizi. L'articolo 11 fissa così le condizioni della responsabilità civile, penale e amministrativa, rispettivamente, per l'informazione fornita e per l'informazione trasmessa. L'articolo 12 disciplina nello specifico l'intermediazione attraverso la mera trasmissione, stabilendo che il prestatore di tale servizio non è responsabile per l'informazione trasmessa quando sono soddisfatte talune condizioni relative al suo mancato coinvolgimento nell'avvio, nella ricezione e nel contenuto dell'invio. L'articolo 13 fissa le condizioni al ricorrere delle quali il prestatore di un servizio non è responsabile per la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea dell'informazione trasmessa, e l'articolo 14, intitolato «Memorizzazione permanente dell'informazione, memorizzazione-hosting», al paragrafo 1, prevede quanto segue: *«Quando un servizio della società dell'informazione consiste nella memorizzazione dell'informazione fornita da un destinatario del servizio di cui trattasi, il prestatore di tale servizio non è responsabile per l'informazione memorizzata a richiesta di un destinatario, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni a) il prestatore di servizi non è al corrente del fatto che l'attività o l'informazione memorizzata è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non è al corrente di fatti o circostanze da cui risulta che l'attività o l'informazione di cui trattasi potrebbe danneggiare i diritti di un terzo; b) essendo al corrente del fatto che l'attività o l'informazione di cui trattasi è illecita o del fatto o della circostanza da cui risulta che l'attività o l'informazione in questione potrebbe danneggiare i diritti di un terzo, il prestatore di servizi agisce rapidamente al fine di rimuoverla o disabilitarne l'accesso»*

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic (Norme metodologice per l'applicazione della legge n. 365/2002, sul commercio elettronico) approvate con l'Hotărârea Guvernului nr. 1.308/2002 (decisione del governo n. 1.308/2002 (in prosieguo: le «norme metodologiche»), articolo 11, paragrafo 1, in base al quale «*I prestatori di servizi della società dell'informazione che offrono i servizi previsti dagli articoli da 12 a 15 della legge non sono tenuti a controllare l'informazione che trasmettono o memorizzano e neppure sono tenuti a ricercare attivamente dati relativi ad attività o informazioni aventi parvenza illecita del settore dei servizi della società dell'informazione che forniscono*».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 X, attrice, ha presentato ricorso alla Judecătoria Cluj-Napoca (in prosieguo: il «Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca») contro la società convenuta Russmedia Digital SRL in qualità di titolare del sito www.publi24.ro. Essa ha invocato il fatto che in data 1° agosto 2018 è apparso su tale sito un annuncio pubblicato da una terza persona non identificata, senza il consenso della ricorrente, con contenuto denigratorio e offensivo. Concretamente, conformemente all'annuncio, la ricorrente offriva servizi sessuali, e nell'annuncio apparivano anche fotografie della ricorrente usate senza il suo consenso, nonché il suo numero di telefono. L'annuncio pubblicato senza il consenso della ricorrente è stato ripreso in breve tempo da altre pagine web con contenuto pubblicitario ed è anche attualmente pubblicato su numerosi siti, con l'indicazione della fonte originale.
- 2 Il Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca ha accolto tale ricorso e ha condannato la Russmedia Digital SRL al pagamento della somma di euro 7 000 corrispondente a danni morali per il pregiudizio causato dalla violazione del diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione e del diritto alla vita privata della ricorrente, nonché per il trattamento non conforme dei dati personali di quest'ultima.
- 3 Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale pubblicazione costituisse una violazione degli obblighi posti a carico della convenuta dal RGPD e che la passività della convenuta avesse pregiudicato gravemente la vita privata della ricorrente, in quanto tale fatto aveva carattere illecito ai sensi dell'articolo 253 del Codul civil (Codice civile).
- 4 Gli aspetti riguardanti la società Inform Media Press SRL sono irrilevanti ai fini delle questioni pregiudiziali.
- 5 La Russmedia Digital SRL ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale specializzato di Cluj. Quest'ultimo ha riformato la sentenza impugnata respingendo in quanto infondato il ricorso presentato da X nei confronti della Russmedia Digital SRL. Al contempo, X è stata condannata a versare alla

Russmedia Digital SRL, appellante, la somma di lei 4 550 (RON) corrispondente alle spese del giudizio d'impugnazione.

- 6 Il Tribunale specializzato di Cluj ha ritenuto che l'annuncio non contenesse informazioni provenienti dalla società appellante, in quanto essa aveva fornito solamente un servizio di memorizzazione dell'annuncio, senza essere coinvolta attivamente per quanto concerne il suo contenuto. Inoltre, non appena ha scoperto che esso era tale da danneggiare i diritti dell'appellata, l'appellante ha proceduto a disabilitarlo.
- 7 Di conseguenza, tale Tribunale ha stabilito che era applicabile alla fattispecie la legge n. 365/2002, più precisamente l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che esonerava l'appellante dalla responsabilità in relazione ai danni morali generati dal contenuto degli annunci pubblicati da utenti sul sito www.publi24.ro. Parimenti, ha ritenuto che fosse rilevante anche l'articolo 11, paragrafo 1, delle Norme metodologiche, cosicché l'appellante non era tenuta a verificare l'informazione che trasmetteva.
- 8 X ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj) chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione, la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale specializzato di Cluj, il rigetto dell'impugnazione che era stata presentata dalla Russmedia Digital SRL in quanto infondata, e la conferma della sentenza del Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca in quanto legittima e fondata.
- 9 La ricorrente ha invocato il fatto che la sentenza del giudice d'appello è illegittima, in quanto esso ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni della legge n. 365/2002, e che era rilevante il motivo di cassazione previsto dall'articolo 488, paragrafo 1, punto 8, del Codul de procedură civilă (Codice di procedura civile). Essa afferma che la legge n. 365/2002 non è una legge speciale rispetto al RGPD, il quale è direttamente applicabile, e che con essa non si istituisce una responsabilità derogatoria, prioritaria rispetto al RGPD. In tal senso, il Tribunale specializzato di Cluj avrebbe dovuto analizzare la responsabilità della convenuta-appellante anche dal punto di vista del RGPD.
- 10 Ad avviso della ricorrente, la Russmedia Digital SRL non ha offerto un mero servizio di memorizzazione o hosting e la legge n. 365/2002 non è ad essa applicabile, ma ha svolto anche un ruolo di gestione, intervenendo a livello di contenuto ai fini di una buona gestione delle informazioni. Il suo ruolo, consistente nel conservare sul server determinate applicazioni, in un determinato ordine, con un determinato formato o design, disponibili su una determinata interfaccia totalmente gestita dalla resistente, rende tale società un prestatore di contenuto informativo in ragione del suo coinvolgimento attivo a livello dei dati e delle informazioni memorizzate. La società è anche titolare del trattamento dei dati personali e ha violato le disposizioni del RGPD mediante un trattamento non conforme ad esso. I dati personali della ricorrente sono stati usati senza il suo consenso, e sul sito menzionato è possibile che qualsiasi persona pubblichi un

qualsiasi testo con un qualsiasi contenuto, incluse immagini di altre persone, senza garantire la sicurezza di tali dati personali trattati attraverso il sito, il che conduce all'impossibilità di eliminare definitivamente tali dati dallo spazio online. La cancellazione dell'annuncio non esonera la società dalla responsabilità, in quanto, al momento della rimozione, il messaggio è già stato ripreso da altri siti, si è già diffuso su vasta scala, e il danno si è già prodotto ed è impossibile ripararlo integralmente.

- 11 La Russmedia Digital SRL, resistente, ha chiesto il rigetto del mezzo d'impugnazione straordinario in quanto infondato e la conferma della soluzione in appello in quanto legittima e fondata, nonché il pagamento delle spese del giudizio, sostenendo che la soluzione del Tribunale è motivata tanto in fatto, quanto in diritto. A suo avviso, un regime speciale e derogatorio, come la legge n. 365/2002, prevale rispetto a una norma di diritto comune.
- 12 La Corte d'appello di Cluj, giudice del rinvio, ha ritenuto che il Tribunale specializzato di Cluj non abbia fatto riferimento alle disposizioni del RGPD, sebbene su di esso gravasse un obbligo procedurale di analizzarle in via incidentale ed esse fossero state inoltre invocate espressamente e con insistenza da parte della ricorrente-appellata, in un contesto in cui tale Tribunale era tenuto ad analizzare le relazioni tra la legge nazionale, legge n. 365/2002, e il RGPD, atto normativo avente applicazione diretta e obbligatoria nell'ordinamento giuridico nazionale.
- 13 Di conseguenza, il giudice del rinvio ha accolto il ricorso e cassato interamente la sentenza impugnata, trattenendo la causa per un nuovo giudizio sull'appello.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 14 Il giudice del rinvio analizza una serie di sentenze della Corte di giustizia in cause in cui si è posto il problema della qualificazione del tipo di gestore e dei servizi forniti, dal punto di vista della responsabilità di quest'ultimo.
- 15 Ad esempio, nelle cause riunite da C-236/08 a C-238/08, la Corte ha giudicato che, nel caso di un prestatore di un servizio di posizionamento su internet, esso non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi. Nella causa C-18/18, la Corte ha dichiarato che un giudice di uno Stato membro, da un lato, non può emettere un'ingiunzione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting per ordinarli di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate né, d'altro lato, costringerlo a ricercare attivamente fatti o circostanze sottese al contenuto illecito. Nella causa C-460/20, la Corte tratta la questione della veridicità e dell'esattezza di un'informazione a cui si può accedere mediante l'utilizzo dei motori di ricerca online. Così, nell'applicazione del «diritto all'oblio» della persona interessata, il gestore di un motore di ricerca sarà tenuto a

rimuovere le informazioni che si trovano nel contenuto indicizzato qualora il soggetto che chiede la deindicizzazione dimostri che tali informazioni sono manifestamente inesatte. Nella causa C-401/19, la Corte constata, per quanto riguarda le piattaforme online di condivisione di contenuto, che al fine di evitare di essere ritenuti responsabili allorché gli utenti caricano contenuti illeciti sulle loro piattaforme per i quali i fornitori non hanno ottenuto un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, tali fornitori devono dimostrare che soddisfano tutte le condizioni di esenzione previste all'articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2019/790. L'applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2000/31 non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza, sebbene l'articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2019/790 stabilisca una garanzia aggiuntiva per il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di servizi online. I fornitori di tali servizi non possono essere tenuti a prevenire il caricamento e la messa a disposizione del pubblico di contenuti la constatazione della cui illecità richiederebbe una valutazione autonoma del contenuto alla luce delle informazioni fornite dai titolari di diritti. Nella causa C-291/13, la Corte ha concluso che i limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia retribuita con i proventi derivanti dalle pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse. Nella causa C-521/17, la Corte ha dichiarato che gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l'insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l'attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online. Nella causa C-324/09, la Corte ha statuito che l'articolo 14, n. 1 della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle. Tuttavia, il gestore non può avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lettera b), del suddetto articolo 14 della direttiva 2000/31.

- 16 La Corte d'appello di Cluj menziona anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Delfi A. S. contro Estonia, in cui la società ricorrente, che gestiva un portale di notizie commerciali, è stata dichiarata dai giudici

nazionali responsabile per i commenti ingiuriosi scritti dai suoi lettori in merito a un articolo di giornale su una società di trasporto mediante traghetto. Su richiesta degli avvocati della società di trasporto mediante traghetto, la società ricorrente ha rimosso i commenti ingiuriosi, ma solo dopo 6 settimane circa dalla loro pubblicazione. La Corte EDU ha giudicato che la decisione del giudice nazionale non ha violato l'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali poiché, quando i commenti di utenti terzi si presentano sotto forma di discorso d'incitamento all'odio e di minacce dirette all'integrità fisica delle persone, i diritti e gli interessi degli altri e quelli della società nel suo complesso possono consentire agli Stati contraenti di far sorgere la responsabilità per i portali internet di notizie qualora essi non adottino misure per eliminare immediatamente i commenti manifestamente illeciti.

- 17 La giurisprudenza della Corte di giustizia analizzata fa riferimento solo alle offerte pubblicate su un sito, il cui carattere illecito risulta dall'analisi di fatti e circostanze che sono stati comunicati espressamente al gestore, successivamente alla pubblicazione dell'annuncio, ma non analizza anche l'ipotesi riscontrata nel caso di specie, la cui specificità è data dal fatto che il contenuto dell'annuncio pubblicato da un utente non identificato aveva inequivocabilmente un contenuto illecito e profondamente dannoso per la persona interessata. Tale carattere illecito era evidente poiché gli asseriti servizi offerti dalla persona danneggiata ledono per la loro stessa natura, in modo grave, il suo diritto all'immagine. Inoltre, i servizi sessuali asseritamente offerti in base all'annuncio pubblicato possono essere associati a reati gravi, previsti dal Codul penal (Codice penale), come il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione (articolo 213 del Codice penale) e la tratta di esseri umani (articolo 210 del Codice penale).
- 18 Ai sensi delle condizioni generali di utilizzo della piattaforma online gestita dalla Russmedia Digital SRL, quest'ultima non sembra un mero utilizzatore passivo dei dati (prestatore intermedio), in quanto, benché non rivendichi un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, essa conserva tuttavia il diritto di utilizzare i contenuti, incluso il diritto di copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza alcun motivo fondato in tal senso.
- 19 La Corte d'appello di Cluj si pronuncia sulla causa quale giudice dell'impugnazione e la decisione pronunciata sarà poi definitiva.